

## REGOLAMENTO (CE) N. 3320/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che la definizione della composizione monetaria dell'ecu è contenuta in una molteplicità di atti comunitari e che una codificazione mediante regolamento delle disposizioni relative a detta definizione contribuirebbe alla trasparenza del diritto comunitario;

considerando che risultano al momento in vigore i seguenti atti concernenti l'unità di conto delle Comunità europee:

- decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio <sup>(3)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria <sup>(4)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo <sup>(5)</sup>;
- decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 30 dicembre 1977, che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti in seguito all'adozione di una nuova definizione del valore dell'unità di conto;
- regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ecu all'unità di conto europea negli atti comunitari <sup>(6)</sup>;

— decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 13 maggio 1981, che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti in seguito all'adozione, da parte della Banca, dell'ecu come unità di conto;

— regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(7)</sup>;

— regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(8)</sup>;

considerando che la definizione della composizione del paniere dell'ecu in monete degli Stati membri è stata pubblicata nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(9)</sup> nel quadro di una comunicazione della Commissione e non di un regolamento del Consiglio;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 aveva definito l'ecu come la somma di determinati importi di monete degli Stati membri; che tale composizione può essere modificata alle condizioni stabilite dal Consiglio secondo l'articolo 2 di detto regolamento;

considerando che l'articolo 2 del suddetto regolamento non è più applicabile in conseguenza dell'articolo 109 G del trattato che istituisce la Comunità europea che dispone che la composizione valutaria del paniere dell'ecu non sia modificata a partire dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e che dall'inizio della terza fase il valore dell'ecu è fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Definizione dell'ecu**

La composizione del paniere dell'ecu in monete degli Stati membri è la seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. C 130 del 12. 5. 1994, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 146.

<sup>(3)</sup> GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

<sup>(4)</sup> GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1) e dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3066/85 (GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 95).

<sup>(6)</sup> GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32).

<sup>(8)</sup> GU n. L 100 dell'1. 5. 1993, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).

<sup>(9)</sup> GU n. C 241 del 21. 9. 1989, pag. 1.

Marco tedesco :	0,6242
Lira sterlina :	0,08784
Franco francese :	1,332
Lira italiana :	151,8
Fiorino olandese :	0,2198
Franco belga :	3,301
Franco lussemburghese :	0,130
Corona danese :	0,1976
Sterlina irlandese :	0,008552
Dracma greca :	1,440
Peseta spagnola :	6,885
Escudo portoghese :	1,393

*Articolo 2***Adeguamento degli atti del diritto comunitario**

1. Il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio è abrogato.
2. La definizione dell'ecu valida ai fini di tutti gli atti comunitari applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è quella di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER